

## SCHEMA DI CONTRATTO

**Appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica (preliminare) ed esecutiva, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento denominato SISMA 2016 – INTERVENTO DI RECUPERO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE SEDE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A CIVITANOVA ALTA SISMAPP ID 4639 OOPP\_F1\_2021\_MAR\_2207 ORDINANZA SPECIALE DEL CSR N. 137 del 29 marzo 2023.**

(CUP: E75D19000060001)

Rep. n. \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del Comune di Civitanova Marche, sita in Piazza XX Settembre n.23, dinanzi a me, dottor \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Civitanova Marche, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblico-amministrativa con modalità elettronica, ai sensi del comma 14 dell'art. 18 del D.Lgs. 36-2023 ed ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo tra le parti aventi i requisiti di legge e con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

l'Ing. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato dal geom./ing./arch. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ – Dirigente/Responsabile dell'Ufficio \_\_\_\_\_ dell'ente, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il quale interviene in nome e per conto dell'ente, giusto l'art. \_\_\_\_\_, il vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base al Decreto /Determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (di seguito anche semplicemente "**Ente committente**");

**E**

l'Ing./Arch. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e con studio tecnico in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e PIVA \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (*libero professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell'R.T.P costituito da \_\_\_\_\_, come da atto di costituzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rappresentante del Consorzio \_\_\_\_\_, ecc.*), elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente "**Professionista**").

**Premesso che**

- A seguito degli eventi sismici del 24-08-2016 e poi replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016, l'immobile adibito a "SEDE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A CIVITANOVA ALTA", distinto catastalmente al Fg. n. 4, part. 330, di proprietà comunale, ha visto in generale un incremento del quadro fessurativo sia in termini di estensione/diffusione delle lesioni, di entità e numero tale che con ordinanza sindacale n.67 del 04/11/2016- protocollo n.56805, l'ala sud-ovest del palazzo è stata resa inagibile ed è stato disposto il trasloco degli uffici comunali presso i locali al piano terra dell'ex Tribunale di Macerata;
- In data 21/11/2016 è stata inviata la scheda di segnalazione danni al MIBACT –Segretariato Regionale –Unità di Crisi e Coordinamento Regionale Marche (in allegato).
- Con atto G.C.n.397del 24/11/2016, è stata approvata la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'ala sud-ovest, consistenti nella realizzazione di una mantovana di protezione su vicolo Porta Zoppa, tra la Delegazione e la chiesa di San Paolo;
- Con nota prot.n.62333 del 05/12/2016, l'U.T.C. della Delegazione ha provveduto a dare comunicazione alla Regione Marche dei danni accorsi agli edifici comunali, tra cui la sede comunale della Delegazione;
- In data 07/03/2017 è stato eseguito il sopralluogo da parte del MIBACT per il rilievo speditivo del danno ID1865, validata dall'U.C.C.R. Marche in data 24/03/2017 (in allegato).
- A seguito dell'Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è stato approvato il Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022 , tra i quali risulta **ammesso a finanziamento per l'importo di € 5.000.000,00** l'intervento **DI RECUPERO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE SEDE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A CIVITANOVA ALTA SISMAPP ID4639 OOPP\_F1\_2021\_MAR\_2207** con le risorse di cui al Fondo ex articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 disponibili sulla contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma 2016.
- che nella piattaforma "sismapp" l'intervento risulta inserito con l'identificativo **ID n. 4639**;
- Che si è reso necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;
  - la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 2, comma 1, lett. d) dell'allegato I.6 TABELLA 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

con Delibera **GC n. 284 del 28-06-2023** è stato approvato il documento preliminare alla progettazione, con i relativi allegati, dell'intervento in oggetto, redatto dal RUP, geom.Stefa-

nia Ghergo, dipendente con qualifica di Istruttore Tecnico del V^ Settore LL.PP. e Patrimonio servizio tecnico della Delegazione, che prevede un importo complessivo dell'intervento pari a € 5.000.000,00;

con Determina a contrarre n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato avviato il procedimento di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e servizi aggiuntivi, relativi all'intervento di **SISMA 2016 – INTERVENTO DI RECUPERO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE SEDE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A CIVITANOVA ALTA SISMAPP ID4639 OOPP\_F1\_2021\_MAR\_2207 ORDINANZA SPECIALE DEL CSR N. 137 del 29 marzo 2023.**

stante l'importo dell'incarico da affidarsi si è proceduto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Dlgs 36/2023, con applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b), del del D.lgs. n. 36-2023 ;

#### **CASO 1**

- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario l'ing./arch. \_\_\_\_\_, con studio tecnico in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e PIVA \_\_\_\_\_ nella sua qualità di libero professionista singolo, come da verbale di gara in data \_\_\_\_\_, con il ribasso offerto del \_\_\_\_\_;

#### **CASO 2**

- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra \_\_\_\_\_, con studio tecnico in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e PIVA \_\_\_\_\_, come da verbale di gara in data \_\_\_\_\_, con il ribasso offerto del \_\_\_\_\_

- **(ecc.)**

- con Determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data \_\_\_\_\_ con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico al suddetto aggiudicatario;

- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente alla regolarità contributiva e al rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della **Determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_** di efficacia dell'aggiudicazione definitiva; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso e richiamato, parte integrale e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1. Oggetto dell'incarico**

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativi all'intervento di **SISMA 2016 – INTERVENTO DI RECUPERO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE SEDE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A CIVITANOVA ALTA SISMAPP ID4639 OOPP\_F1\_2021\_MAR\_2207 ORDINANZA SPECIALE DEL CSR N. 137 del 29 marzo 2023.**

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

### Fase di progettazione

1. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (elaborati ai sensi dell'art. 41 e dell'art.6 sez.II dell'allegato I.7 del dlgs 36-2023 ), a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico ([articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
- e) relazione di sostenibilità dell'opera;
- f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'[articolo 43 del codice](#);
- h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- i) computo estimativo dell'opera;
- l) quadro economico di progetto;
- m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- n) cronoprogramma;
- o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- p) capitolato informativo nei casi previsti dall'[articolo 43 del codice](#). Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
- q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

2. Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell'art. 41 e dell'art.22 sez.III dell'allegato I.7 del dlgs 36-2023), a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti,

- nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
  - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  - f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
  - g) quadro di incidenza della manodopera;
  - h) cronoprogramma;
  - i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
  - l) computo metrico estimativo e quadro economico;
  - m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
  - o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
  - p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'[allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

**Relativamente alla FASE DI PROGETTAZIONE, si precisa che l'affidatario dovrà provvedere anche alla progettazione degli interventi di restauro degli apparati decorativi, producendo la relativa documentazione progettuale autonoma e distinta, in riferimento ai diversi livelli di progettazione sopra indicati. La stazione appaltante si riserva ogni valutazione circa le procedure per l'esecuzione degli interventi relativi agli apparati decorativi successivamente all'acquisizione del progetto esecutivo.**

L'affidatario dovrà produrre almeno la seguente documentazione minima:

1. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) relazione generale;
  - b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
  - c) rilievi plano-altimetrici, fotografici, stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
  - d) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
  - e) computo estimativo dell'opera;
  - f) cronoprogramma;
  - g) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
2. Progettazione esecutiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) relazione generale;
  - b) relazioni specialistiche;
  - c) elaborati grafici di dettaglio;
  - d) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
  - e) quadro di incidenza della manodopera;
  - f) cronoprogramma;
  - g) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

- h) computo metrico estimativo e quadro economico;
- i) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- l) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili.

Nella FASE 1 gli importi indicati e posti a base di gara ed in particolare nella quantificazione delle spese ed oneri accessori sono ricompresi tutti gli oneri e costi per il rilievo geometrico e la campagna di indagine necessari al raggiungimento del livello di conoscenza minimo che è fissato in LC2 come da art. 8.5.4 delle NTC 2018. A tal fine l'affidatario dovrà elaborare un piano delle indagini conoscitive, delle prove in situ e di laboratorio necessarie per il conseguimento del livello di conoscenza LC2 del fabbricato esistente. Nel corrispettivo posto a base di gara sono compresi tutti gli oneri per l'esecuzione delle indagini e prove sui materiali necessarie a raggiungere il fissato livello di conoscenza, ivi comprese anche le prove pedeutiche e connesse alla redazione della relazione geologica.

Si precisa in merito che sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo posto a base di gara tutti gli oneri ed attività per l'esecuzione delle prove, indagini e sondaggi proposti dall'O.E. in sede di Offerta tecnica (Piano delle indagini) e comunque ogni ulteriore prova, analisi, sondaggi e prestazioni necessarie a raggiungere il fissato livello di conoscenza LC2.

L'attività progettuale oggetto del presente affidamento dovrà essere svolta e i relativi elaborati progettuali dovranno essere redatti in coerenza, compatibilità e coordinamento con il progetto e l'esecuzione del primo stralcio funzionale denominato "LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO ALA SUD-OVEST PER IL RECUPERO SEDE DELEGAZIONE COMUNALE DI CIVITANOVA ALTA" approvato con D.G. 595 del 23/12//2022, che è finalizzato alla riparazione locale del danno dell'ala Sud-Ovest.

### **Prestazioni opzionali**

**Fase di esecuzione** (vedi sez.1 art.1 allegato II.14 del Dlgs.36/2023)

- Direzione lavori, Giornale dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- Contabilità dei lavori a misura (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario di registro di contabilità, SAL, Elaborati per agibilità, Attestato di qualificazione energetica (art. 6 d.lgs 311/2006);
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione;

**3.** Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie e *delle prestazioni e servizi opzionali* (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale . Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del progetto e, inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;
- c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del progetto, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del Commissario Straordinario, come sostituito dall'Allegato n. 3 dell'Ordinanza n. 58 del 04/07/2028 e, dall'Ordinanza n. 126 del 28/04/2022.

6. Il limite finanziario previsto quale importo complessivo delle opere da progettare con il servizio in oggetto è pari a **€ 3.000.000,00**, IVA esclusa, ed **€ 100.000,00 relativo a lavori di restauro degli apparati decorativi fissi e mobili**. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico; comunque si precisa che l'importo complessivo di intervento è fissato in € 5.000.000,00 (come indicato nel Quadro Tecnico Economico), qualora, già in fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, il progettista rilevasse maggiori costi rispetto a quanto sopra indicato ne deve dare immediata comunicazione al RUP, relazionando puntualmente le motivazioni e quindi proponendo ulteriori soluzioni alternative atte a garantire il rispetto del finanziamento assegnato.

7. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 36/2023, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Dlgs 36/2023, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;
- b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione;
- c) ottemperare al disposto del Titolo III del D.M. 22 agosto 2017 n. 154 "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

7-bis. La prestazione di direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, se successivamente affidata, deve garantire l'assolvimento di tutte le attività, i compiti e le funzioni di cui all'art. 114 e relativo Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

7-ter. La prestazione del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e quella in fase di esecuzione, se successivamente affidata, devono essere svolte in conformità alle disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

8. L'Ente committente ha la più ampia facoltà di procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali relative alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; previste nel disciplinare di gara. Nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere potrà dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora non si eserciti l'opzione;

9. L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

## **Art. 2. Obblighi a carico del Professionista**

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Il corrispettivo per tutta l'attività del Professionista è quello determinato in gara, in base al provvedimento di aggiudicazione. Esso è immutabile ed onnicomprensivo. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del progetto e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento. Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.

6. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unità Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

7. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 120, comma 12 del decreto legislativo n. 36/2023 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del

2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

### **Art. 3. Accettazione elaborati precedenti**

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi (desumibile da artt. 41 del Dlgs 36/2023).

### **Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

1. Durante la progettazione dell'opera, in conformità a quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV del medesimo D.Lgs.;

b) predispose un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(N);

c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

### **Art. 5 – Costituzione del gruppo di lavoro**

1. Il Professionista ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito specificato, nominando i seguenti soggetti con le rispettive competenze:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

2. Il Professionista si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una specifica istanza all'Ente committente, formalizzata per iscritto, previa autorizzazione dell'Ente committente stesso.

### **Art. 6. Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

1. Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere, ivi comprese tutti gli oneri per l'esecuzione delle indagini e prove sui materiali necessarie a raggiungere il livello di conoscenza fissato ovvero LC2;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36/2023";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 2 (due) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente, e una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato PDF;

c) in caso di incarico di direzione lavori (opzionale) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee, nonché una copia per ciascuna delle modalità di cui alla precedente lettera b);

d) in caso di incarico per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo, in almeno due copie cartacee, nonché una copia per ciascuna delle modalità di cui alla precedente lettera b).

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

#### **Art. 7. Variazioni, interruzioni, ordini informali**

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

2. Nessuna variazione progettuale e, se affidata anche la DL, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del progetto o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

3. In caso di incarico di direzione lavori, qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

#### **Art. 8. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati, anche in base a quanto offerto in sede di gara:

##### **Progettazione: giorni complessivi n. 120.**

**a) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica: giorni n. 60**

**b) Progettazione esecutiva: giorni n. 60**

3. Il termine per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera e la redazione della relazione geologica.

4. I termini per l'espletamento delle prestazioni eventualmente affidate in fase di esecuzione dei lavori, indicati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ovvero contenuti in ordini specifici dell'Ente committente, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte del medesimo ente. Relativamente alle attività opzionali di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, esse iniziano dalla data del verbale di consegna dei lavori e cessano con il completamento di tutte le attività connesse e conseguenti all'ultimazione dell'opera, come disciplinate dal codice.

5. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

7. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

8. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

### **Art. 9. Penali e proroghe**

1. Ai sensi dell'art. 126 del Dlgs 36/2023, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'1 per mille, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 8.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è

determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

6. Ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 10. Doveri di riservatezza e astensione**

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto, ivi compreso eventuali maggiori costi dell'intervento in fase di progettazione definitiva e, se già ravvisato, fin dalla fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, rispetto al finanziamento concesso.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

#### **Art. 11. Risoluzione del contratto**

1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 122 del Dlgs 36/2023 e quelli già sopra richiamati all'art. 2,

quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del progetto, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 10;

b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;

f) violazione della disciplina del subappalto;

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

### **Art. 12. Determinazione dei corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi del DM 17/06/2016 e del D.Lgs. 36/2023), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

**Progettazione di fattibilità tecnica ed economica** € \_\_\_\_\_

**Progettazione esecutiva** € \_\_\_\_\_

**Prestazione opzionale (D.L. e C.S.E.)**

€ \_\_\_\_\_

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica / esecutiva affidata al Professionista, alle eventuali varianti in aumento che venissero approvate in corso d'opera e a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati.

7. Nel corrispettivo sopra indicato sono ricompresi tutti gli oneri e spese per il rilievo geometrico e la campagna di indagine necessari al raggiungimento del livello di conoscenza minimo che è fissato in LC2 come da art. 8.5.4 delle NTC 2018, ivi comprese anche le prove propedeutiche e connesse alla redazione della relazione geologica.

**Art. 13. Modalità di corresponsione dei corrispettivi**

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte del Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche.

2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: \_\_\_\_\_, sul quale è autorizzato ad operare il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_ . Valgono le disposizioni più oltre richiamate.

6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.

7. i pagamenti avverranno come di seguito:

- a saldo il corrispettivo del PFTE entro i successivi 30 giorni dall'approvazione dello stesso al netto dell'anticipazione corrisposta;
- a saldo il corrispettivo del PE entro i successivi 30 giorni dall'esito positivo della verifica e validazione dello stesso, al netto dell'anticipazione corrisposta;

8. Ai sensi dell'art 60 del codice, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione sia in aumento sia in diminuzione del costo per l'esecuzione del servizio superiore al 5% dell'importo contrattuale, si applica la clausola della revisione prezzi nella misura massima pari all'80% della variazione stessa ai sensi del comma 2 dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023. Ai sensi del comma 3 lettera b dell'art. 60 del codice, ai fini del calcolo della variazione si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo.

### **Art. 13-bis. Cessione del credito**

1. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12 e All. II.14 del D.Lgs. 36/2023, dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e s.m.i. Si specifica che con la firma del presente atto non sono preventivamente accettate le cessioni da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di rifiuto.

2. Il Professionista dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, i pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG e CUP. L'Ente committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Ente committente.

3. La notifica all'Ente committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

### **Art. 13-ter. Responsabilità e risarcimento dei danni**

1. Il Professionista ha la responsabilità verso terzi utenti e prestatori d'opera, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Ente committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Professionista è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

### **Art. 14. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva**

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria, conforme agli schemi tipo di cui alla normativa vigente in materia, emessa da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo

di € \_\_\_\_\_, pari al \_\_\_\_% dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura.

1-bis. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'eventuale affidamento delle prestazioni opzionali previste dal successivo art. 17, il Professionista si impegna a produrre all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, idonea garanzia fideiussoria per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_% dell'importo contrattuale delle relative prestazioni.

1-ter. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario ha trasmesso alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività (Polizza n. ...., emessa da ....., in data .....

### **Art. 15. Subappalto e prestazioni di terzi**

1. Si rimanda interamente al rispetto delle condizioni, dei termini degli obblighi indicati dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, a tutto quanto in esso previsto.
2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui al citato art. 119 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.
3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e ss. del codice.
4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.
5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 119, comma 3 del decreto citato.

### **Art. 16. Definizione delle controversie**

1. Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice, relativamente al collegio consultivo tecnico formato (C.C.T.) secondo le modalità di cui all'allegato V.2 al Codice. I costi sono ripartiti tra le parti.
2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Macerata. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

### **Art. 17. Prestazioni opzionali**

1. Direzione dei Lavori, Contabilità;

2. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
3. L'Ente committente può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, fino alla data di consegna dei lavori. Fino alla scadenza del predetto termine il Professionista resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito dagli atti di gara.
4. L'Ente committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico.

#### **Art. 18. Domicilio e rappresentanza delle parti**

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_ . Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:

Arch. /Ing. / \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:

Arch. /Ing. / \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, sulla base di quanto offerto in sede di gara, si intende effettuato al Professionista.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del progetto.

#### **Art. 19. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

#### **Art. 20. Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente contratto è vincolante per l’Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

#### **Art. 21. Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

E richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura personalmente alle parti le quali, trovandolo conforme alla loro volontà, lo approvano ed assieme con me lo sottoscrivono.

Il presente contratto, da me rogato in forma analogica con acquisizione della sottoscrizione autografa delle parti, è stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, secondo le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

A tal fine, io sottoscritto                     , Segretario Generale del Comune di Civitanova Marche, provvedo:

- all’acquisizione digitale con modalità elettronica del presente contratto analogico, sottoscritto da me medesimo ed in mia presenza dalle parti come sopra costituite ed identificate,

mediante sua scannerizzazione e contestuale trasformazione in file formato PDF o equivalente;

- immediatamente, a sigillare il file digitale testé generato, con l'apposizione della firma digitale del sottoscritto Segretario Generale, in qualità di Ufficiale Rogante.

Il file digitale, così generato con modalità elettroniche e da me digitalmente firmato, costituisce l'originale e viene, a mia cura e sotto la mia responsabilità, conservato.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, occupa n. \_\_\_\_\_ facciate dattiloscritte per intero, senza le firme fin qui.

Per il Professionista: Ing./Arch. \_\_\_\_\_

Per l'Ente committente: Ing. \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale: Dott. \_\_\_\_\_